Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

Ufficio TARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

ADOTTATA CON I POTERI DELLA **GIUNTA COMUNALE** (Art. 48 D.Lvo n. 267/2000)

N° 22 di Registro **Seduta del 29/01/2019**

Oggetto: **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019.**

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventinove** del mese di **gennaio** alle ore **12:00**, presso la Sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. n. 47, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 2017.

Nominativo	Presente	Assente
DOTT. SERRA MARCO	**X**	
DOTT.SSA TRIOLO FABRIZIA	**X**	
DOTT. PARENTE GIANFRANCO	**X**	

Assume la presidenza della seduta **Il Presidente della Commissione Straordinaria Dott. Marco Serra.**

Partecipa alla seduta **Il Vice Segretario Dott. Fabio Terrile.**

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri della Giunta Comunale

Premesso:

- che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 2017, pubblicato sulla G.U. n. 88 in data 14/04/2017, la gestione dell'Ente è stata affidata - per la durata di diciotto mesi, con attribuzione dei poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco, nonché di ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche - ad una Commissione Straordinaria composta da tre membri, ai sensi dell'art. 143 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267;
- che con Decreti del Presidente della Repubblica in data 19 marzo 2018 e 09/08/2018 – su proposte del Ministro dell'Interno espresse, rispettivamente, in data 15/03/2018 e 02/08/2018 – sono state formalizzate le sostituzioni di due componenti della Commissione Straordinaria in argomento;
- che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 06 agosto 2018 – su proposta del Ministro dell'Interno espressa in data 27/07/2018 – la durata dello scioglimento del Consiglio Comunale, fissata per diciotto mesi, è stata prorogata per il periodo di sei mesi;

Preso atto:

- Che il Comune di Lavagna, con atto deliberativo della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 29 in data 31 luglio 2017, ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243 bis del D.lgs. 267/2000;
- che il piano è stato sottoposto all'istruttoria del Ministero dell'Interno, che ha formulato la relazione di competenza in data 27 febbraio 2018;
- che il piano è stato sottoposto al procedimento di approvazione da parte della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Liguria;
- che in data 6/12/2018, con pronuncia n. 134, la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria non ha approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Lavagna di cui alla deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 37 del 27/10/2017;
- che con Deliberazione della commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n.136 in data 20/12/2018 è stata deliberata l'autorizzazione a proporre ricorso davanti alla Corte dei Conti - Sezioni Riunite in speciale composizione e in sede giurisdizionale, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 174/2016, avverso e per la riforma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, della pronuncia n. 134/2018/PRSP resa dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, depositata il 13/12/2018 e notificata al Comune di Lavagna nella stessa data;

Dato atto che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17/12/2018 il Decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018 recante il differimento al 28 febbraio 2019 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti locali , data che coincide anche con il termine per l'approvazione delle aliquote e tariffe afferenti ai tributi comunali;

Richiamati:
- il D.Lgs. 507/93, capo I, artt. da 1 a 37, recante la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- il vigente regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24/03/2011 successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 24/06/2011;

- la Legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come modificata dalla Legge 23 dicembre 1999 n. 488, con cui è stato stabilito che le tariffe e i diritti in oggetto "possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2001 che ha rideterminato la tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/93;

- l'art. 1, c. 739, della Legge 208/2015, con il quale si interpreta l'abrogazione dell'art. 11, c. 10, della suddetta Legge 449/97, ad opera del D.L. 83/2012, stabilendo che l'abrogazione non ha effetto per i Comuni che si fossero già avvalsi della facoltà di cui al citato art. 11, c. 10, prima dell'entrata in vigore della norma abrogatrice;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 ("Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L.), che attribuisce alla Giunta tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco.

Richiamate le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni vigenti di cui al Capo I del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 112 del 02/08/2012 e confermate per l'anno 2018 con deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta Comunale di cui al n. 32 del 19/03/2018.

Rilevato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 15/2018 ha dichiarato la legittimità costituzionale del comma 739 della L. 208/2015, mantenendo salvi fino al 26.6.2012 data di entrata in vigore del D.L. 83/2012 gli aumenti tariffari nel frattempo deliberati o tacitamente rinnovati;

Rilevato altresì che con la citata sentenza la Corte Costituzionale ha espresso il principio secondo cui "venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente".

Considerato quindi, per quanto sopra esposto, che con decorrenza 1.1.2019 trovano applicazione le tariffe di cui al D.Lgs. 507/1993 come riformulato dal DPCM del 16.2.2001;

Richiamato l'art. 1, comma 919, della L. 30 dicembre 2018 n. 145 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) il quale prevede che: "A decorrere dal 2019 le tariffe e i diritti di cui al capo 1° del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50% per le superficie superiori al mq. e le frazioni di esso si arrotondano al mq."

Richiamato l'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 507/93 che sancisce per la Tassa di occupazione suolo pubblico e per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità la scadenza del pagamento al 31 Gennaio di ciascun anno.

Tenuto conto, altresì, di quanto stabilito dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 1/FL del 5 febbraio 2001 – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale ("*Chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all'imposta comunale sulla pubblicità e sul diritto sulle pubbliche affissioni introdotte dalla Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'art. 30, comma 17, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488. Termini di pagamento per la pubblicità annuale e per la Tosap permanente*") che recita testualmente "...per semplificare gli adempimenti del contribuente, l'Ente Locale potrà stabilire un'adeguata proroga per il versamento dei tributi in questione, alla quale deve essere data massima diffusione per permettere ai contribuenti il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie...".

Ritenuto che la riformulazione dei piani tariffari dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche affissioni alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018 ed alla luce delle novità introdotte dalla Legge n. 145 del 30/12/2018 di cui all'art. 1 comma 919 comporti la necessità di prorogare la scadenza della Imposta Comunale sulla Pubblicità al 28/02/2019 per consentire l'invio da parte del concessionario Ica srl degli avvisi di pagamento calcolati sulla base delle nuove tariffe oggetto della presente deliberazione.

Richiamati:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 il quale stabilisce che "a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.".

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile – **allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale** – espressi ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art.48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Tanto premesso e ritenuto;

Con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge

DELIBERA

1) per i motivi esposti in premessa, di approvare per l'anno 2019 le tariffe per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni così come risultanti dall'**allegato A** (tariffe 2019 Diritti sulle Pubbliche Affissioni) e dall'**allegato B** (tariffe 2019 Imposta Comunale sulla Pubblicità) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare, per i motivi citati in premessa narrativa che qui si intendono integralmente trascritti e riportati, il differimento dei termini di pagamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità per l'anno 2019 alla data del 28/02/2019, precisando che la predetta proroga non inciderà sulla quantificazione del tributi né comporterà costi aggiuntivi al carico dell'Ente;

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge e nel rispetto della normativa vigente con invio della delibera, al sito www.finanze.gov.it entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

4) di disporre la trasmissione della presente deliberazione corredata del nuovo piano tariffario al concessionario per la riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni per le dovute operazioni di calcolo ed invio degli avvisi di pagamento;

5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel sito istituzionale del Comune di Lavagna, nella sezione "Tributi;

6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Ferrari Milena la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), compresa la comunicazione telematica al sito www.finanze.gov.it ai sensi della normativa vigente.

Quindi,

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Commissione Straordinaria **Dott. Marco Serra**	**Il Vice Segretario** **Dott. Fabio Terrile**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

ALLEGATO A

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
D.LGS. N. 507 DEL 15.11.93 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
LEGGE 145/2018 ART. 1 COMMA 919

EURO

COMUNE DI CLASSE IV CAT. SPEC. 0%
Aumento deliberato **50,00% (Superfici superiori al mq)** **AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 919 DELLA LEGGE 145/2018**

ART. 19 - TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 x 100 O FRAZIONI

	Superfici inferiori a mq. 1	Superfici superiori a mq. 1
TARIFFA PER I PRIMI 10 GG	**1,14**	**1,70**
TARIFFA PER IL PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE	**0,34**	**0,51**

Manifesti di cm. 70 x 100	Fogli	1
Manifesti di cm. 100 x 140	Fogli	2
Manifesti di cm. 140 x 200	Fogli	4
Manifesti di m. 6 x 3	Fogli	24

Fino a gg.:	10	15	20	25	30
Superfici inferiori a mq. 1	1,14	1,48	1,82	2,16	2,50
Superfici superiori a mq. 1	1,70	2,22	2,73	3,24	3,75
CAT.SPECIALE Superfici inferiori a mq. 1	**1,14**	**1,48**	**1,82**	**2,16**	**2,50**
CAT.SPECIALE Superfici superiori a mq. 1	**1,70**	**2,22**	**2,73**	**3,24**	**3,75**

N.B.
- Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%
- Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%
- Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%

ART. 22 – DIRITTI DI URGENZA € 25,82

AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 507/93 E DELL'ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI SI APPLICA UNA MAGGIORAZIONE DELLE TARIFFE VIGENTI PARI AL 50% PER UN PERIODO DI MESI 4 E PIU' SPECIFICATAMENTE PER I MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE

ALLEGATO B

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
D.LGS. N. 507 DEL 15.11.93 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
LEGGE 145/2018 ART. 1 COMMA 919
EURO

COMUNE DI CLASSE IV CAT. SPEC. 0%
Aumento deliberato 50,00% (superfici superiori al mq)

ART. 12 – TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ E PER OGNI ANNO SOLARE

TIPO	1 mese o frazione	2 mesi o frazione	3 mesi o frazione	1 anno
ORDINARIA Superifici fino a mq. 1	1,34	2,69	4,03	13,43
ORDINARIA Superfici comprese tra mq 1,01 e mq 5,50	2,01	4,03	6,04	20,14
ORDINARIA Superifici comprese tra mq 5,50 e mq 8,50	3,02	6,04	9,06	30,21
ORDINARIA Superfici superiori a mq 8,50	4,03	8,06	12,09	40,28
LUMINOSA Superfici fino a mq 1	2,69	5,37	8,06	26,86
LUMINOSA Superfici comprese tra mq 1,01 e mq 5,50	4,03	8,06	12,09	40,28
LUMINOSA Superifici comprese tra mq 5,50 e mq 8,50	5,04	10,07	15,11	50,35
LUMINOSA Superfici superiori a mq 8,50	6,04	12,09	18,13	60,43

NB:

- Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%
- Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%

Tali maggiorazioni si applicano sempre sulla tariffa base

ART. 13 – TARIFFA ANNUALE PER AUTOMEZZI PUBBLICITARI ADIBITI AI TRASPORTI DELL'AZENDA

AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 30 Q.LI	111,55
RIMORCHI CON PORTATA SUPERIORE A 30 Q.LI	111,55
AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 30 Q.LI	74,37
RIMORCHI CON PORTATA INFERIORE A 30 Q.LI	74,37
MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI CATEGORIE	37,18

ART. 14 – TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI
(per ogni mq di superficie dello schermo o pannello)

TIPO	1 mese o frazione	2 mesi o frazione	3 mesi o frazione	1 anno
ORDINARIA Superifici fino a mq. 1	4,13	8,26	12,39	41,32

ORDINARIA Superfici comprese tra mq 1,01 e mq 5,50	6,20	12,39	18,59	61,97
ORDINARIA Superifici comprese tra mq 5,50 e mq 8,50	9,30	18,59	27,89	92,96
ORDINARIA Superfici superiori a mq 8,50	12,39	24,79	37,18	123,95

ART. 14 – TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI (in luoghi pubblici o aperti al pubblico)

Per ogni giorno di esecuzione - categoria normale	2,58	

ART. 15 – TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE

TIPO	Fino a 15 gg	Fino a 30 gg	Fino a 45 gg	Fino a 60 gg
ORDINARIA Superifici fino a mq. 1	13,43	26,86	40,28	53,71
ORDINARIA Superfici comprese tra mq 1,01 e mq 5,50	20,14	40,28	60,43	80,57
ORDINARIA Superifici comprese tra mq 5,50 e mq 8,50	30,21	60,43	90,64	120,85
ORDINARIA Superfici superiori a mq 8,50	40,28	80,57	120,85	161,13

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEROMOBILE MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC

Tariffa al giorno 61,97

PUBBLICITA' ESEGUITA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI

Tariffa al giorno 30,99

PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI, DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI

Tariffa al giorno e per ogni persona impiegata 2,58

PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora)

Tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblicità 7,75